

Allegato lett. "D" all'atto  
Notaio Fabrizio Virginio Pesiri  
Rep. 35027/Racc. 8178

STATUTO della società

= ALTO CALORE SERVIZI S.p.a. =

Titolo I

(Costituzione, sede, durata, oggetto)

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. Ai sensi dell'art. 2325 e ss. c.c., è costituita una società per azioni denominata

= Alto Calore Servizi S.p.a. =

a totale capitale pubblico locale, interamente versato.

2. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.

3. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni degli organi societari, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 2 (Sede)

1. La Società ha sede legale nel Comune di Avellino e sede secondaria nel Comune di Benevento.

2. Il Consiglio di amministrazione può trasferire la sede legale della Società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio degli Enti locali soci.

3. In rapporto alle esigenze territoriali, il Consiglio di amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

4. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 3 (Durata)

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere pro-



rogata, così come anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. E' consentito agli Enti locali soci di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, osservando un preavviso di dodici mesi, salva diversa previsione normativa.

#### Art. 4 (Oggetto)

1. La Società ha per oggetto l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché di tutte le attività connesse e collegate a detta gestione, ivi compresa la gestione e manutenzione, sia ordinaria, che straordinaria, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse allo svolgimento del servizio.

2. La Società può, inoltre:

a) realizzare attività di progettazione per la costruzione di nuove reti e di tutti gli impianti ed opere necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale;

b) provvedere all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete nei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

c) svolgere servizi per la produzione di energia derivante da fonti idriche, e loro impiego e commercializzazione, nei limiti e nelle modalità previste dalla legge;

d) svolgere attività di imbottigliamento, distribuzione e vendita di acqua oligo-minerale, di cui la Società ha la disponibilità della fonte, nei modi previsti dalla legge;

e) svolge attività di ricerca, innovazione e formazione.

3. La Società è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività



previste nell'oggetto sociale prevalentemente per conto degli Enti locali soci.

4. Le attività e i servizi che la Società è autorizzata, salvi i divieti di legge, ad esercitare marginalmente, in relazione a quanto previsto al precedente comma 3, possono da questa essere svolti per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante società controllate o collegate o mediante la partecipazione a raggruppamenti d'impres.

5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, incluse le prestazione di garanzie, ritenute utili e necessarie.

6. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti i servizi gestiti.

## Titolo II

(Capitale sociale, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati)

### Art. 5 (Capitale sociale)


1. Il capitale sociale è stabilito in euro ventisettemilionitrecentonovantacinquemiladuecentodiciannove (€ 27.395.219,00) ed è rappresentato da numero ventisettemilionitrecentonovantacinquemiladuecentodiciannove (27.395.219) azioni ordinarie di valore nominale di euro uno (€ 1,00) ciascuna.

2. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti locali.

3. Gli Enti locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai possessori uguali diritti.

5. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.



6. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari.

Art. 6 (Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia e del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale, che può avvenire anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, escludendo in tal caso la spettanza del diritto di opzione, gli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento del capitale sociale stesso.

3. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 2441 c.c., è fissato in 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

4. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità agli artt. 2357 e ss. del codice civile.

Art.7 (Trasferimento di azioni: diritto di prelazione)

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art. 2441 c.c. sono trasferibili solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale, di cui al precedente art. 4.

2. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

3. L'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, in tutto o in parte,



a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve, previamente, inviare, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, una nota indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, specificando l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita, l'entità del trasferimento, il prezzo pattuito ed i termini temporali stabiliti per l'atto traslativo.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti gli Enti locali soci, che risultano iscritti nel libro soci alla stessa data, offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

5. Gli Enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, manifestare al Presidente del Consiglio di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute, della ripartizione delle azioni da trasferire e della data fissata per il trasferimento, ovvero del mancato esercizio della prelazione.

7. Qualora il prezzo indicato dall'offerente sia considerato eccessivo da uno degli Enti locali soci che ha, comunque, manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato di comune accordo tra le parti, op-



pure dall'Assemblea.

8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali Soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.

9. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione posti in essere in violazione del precedente comma 1, nonché in violazione del diritto di prelazione, sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci. La Società può procedere al riscatto dei relativi titoli e diritti.

10. Qualora nessun Ente locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

#### Art. 8 (Trasferimento di azioni: clausole di gradimento)

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione ad altri Enti locali non soci, dopo il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.

3. Il Consiglio di amministrazione dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equiva-



le ad accettazione tacita.

4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti locali soci e non può essere annotata sul libro soci.

5. In caso di mancato gradimento gli altri Enti locali soci sono tenuti ad acquistare le azioni, ovvero le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 2437 *ter* c.c.

#### Art. 9 (Obbligazioni)

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e l'emissione è assunta dall'Assemblea straordinaria.

2. Le obbligazioni convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti locali soci o ad altri Enti locali che affidino alla Società l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'art. 4.

3. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

#### Art. 10 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare)


1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

### Titolo III

#### (Organi)

#### Art. 11 (Organi della Società)



1. Sono organi della Società:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

Art. 12 (Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei medesimi e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Enti locali azionisti iscritti al libro dei Soci, nella persona del Sindaco, del Presidente della Provincia o di un loro delegato, munito di espressa delega scritta.

3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da altri Enti locali soci mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

4. All'Assemblea può, altresì, partecipare, qualora la Società, a norma di quanto previsto dal precedente art. 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti, senza diritto di voto.

5. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società ai sensi dell'art. 2373 c.c.

Art. 13 (Assemblea - Convocazione)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente statuto.




2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione entro il termine ordinario di quattro mesi.

3. L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni volta il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio di amministrazione, o in sua vece, il Collegio sindacale non provvede, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

4. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

5. Il Consiglio di amministrazione trasmette l'avviso di convocazione, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, al domicilio dei componenti il Collegio sindacale.

6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.



7. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

8. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

#### Art. 14 (Assemblea ordinaria - Competenze)

1. L'Assemblea ordinaria esercita i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente (che riveste anche la funzione di amministratore delegato);

b) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente;

c) fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, all'Amministratore delegato, nonché ai componenti del Collegio sindacale, tenuto conto, in



quest'ultimo caso, di quanto previsto dal successivo art. 24, comma 4;

d) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale e i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;

e) approva il bilancio, i programmi annuali e pluriennali della Società e delibera sulla destinazione degli utili;

f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

g) delibera ex art. 2446, c.1, c.c., sull'adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

h) delibera sulle autorizzazioni al Consiglio di amministrazione, di cui al successivo art. 21;

i) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

#### Art. 15 (Assemblea straordinaria: competenze)

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;

b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;

c) sull'emissione di obbligazioni;

d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;

e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

#### Art. 16 (Assemblee speciali)

1. L'Assemblea speciale degli obbligazionisti nomina e revoca il rappresentante comune e il proprio presidente, che può assumere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società; approva o rigetta le delibere dell'Assem-



blea generale che modificano i diritti degli obbligazionisti; delibera sulle controverse con la Società e sulle relative transazioni e rinunce.

2. La procedura dell'Assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento all'Assemblea degli azionisti.

3. La forma e le maggioranze dell'Assemblea degli obbligazionisti sono quelle dell'Assemblea straordinaria.

#### Art. 17 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente e, in mancanza di quest'ultimo o in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'Assemblea nomina a maggioranza semplice del capitale presente un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio debba essere assunto per legge da un notaio. Se necessario, l'Assemblea, prima che inizi la discussione, nomina, altresì, uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle Assemblee.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda o ulteriore convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Il *quorum* costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'Assemblea. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previ-



sto dall'art. 2368, comma 5, c.c. La maggioranza atta a deliberare è calcolata sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le medesime maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 c.c.

6. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

#### Art. 18 (Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci e composto da tre (3) membri, dei quali due (2) scelti tra i dipendenti delle Amministrazioni socie, e il terzo scelto anche tra soggetti estranei e che ricopre --per legge-- le funzioni di Presidente e di Amministratore delegato.

In ogni caso, la nomina (e/o la sostituzione) dei componenti del Consiglio di amministrazione avverrà con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente con funzioni vicarie.

3. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come interpretato dall'art. 3, comma 32 bis, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Am-



ministrazione, la comunicazione va resa al Vice-presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio sindacale.

5. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale e purché ne permanga la maggioranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

#### Art. 19 (Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purché nel territorio di uno dei Comuni soci, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, nonché dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione è fatta dal Presidente, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il Presidente è tenuto a verificare che tutti gli Amministratori e i sindaci effettivi abbiano ricevuto l'avviso.

3. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri ed tutti i sindaci effettivi in carica.



4. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

5. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

7. Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

#### Art. 20 (Poteri del Consiglio di amministrazione)

1. Spetta al Consiglio di amministrazione il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine il Consiglio di amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea;

b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

#### Art. 21 (Autorizzazioni dell'Assemblea)



1. I seguenti atti del Consiglio di amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

a) relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio, sulla base di quanto previsto nei programmi pluriennali e annuali della Società, di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. e);

b) tariffe per la fruizione di beni e servizi elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dai Consigli degli Enti locali soci, salvo che tale determinazione non sia rimessa dalla legge ad altro Ente o Autorità;

c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;

d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;

e) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

f) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art. 8;

g) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art. 10;

h) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* del codice civile.

2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dal Consiglio di amministrazione.

3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto del Consiglio di amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.

4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione



che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.

5. Il Consiglio di amministrazione informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

6. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che il Consiglio di amministrazione non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti, nei confronti del Consiglio di amministrazione medesimo, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

7. Il Consiglio di amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

#### Art. 22 (Rappresentanza legale della Società)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione --che è anche amministratore delegato-- ha, salvo quanto stabilito dal successivo art. 23, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di amministrazione, ove non sia nominato il Vice-presidente, è sostituito dal Consigliere a ciò designato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio; attua, salve le attribuzioni delegate all'Amministratore delegato o al Direttore generale, se nominati, le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, ove



costituito.

Art. 23 (Comitato esecutivo, Amministratore delegato, Direttore generale e procuratori).

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Comitato esecutivo composto di tre membri.

2. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni attribuite collegialmente; esso opera e delibera come il Consiglio di amministrazione al quale, comunque, spetta il potere di controllare e di avocare a sé le operazioni delegate, oltre al potere di revocare le deleghe.

3. Il Consiglio di amministrazione può nominare, altresì, uno o più Direttori generali cui affidare poteri direttivi e di controllo su tutti gli uffici ed i servizi della Società, nonché i poteri necessari per eseguire, ovvero per supportare, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione, dell'Amministratore delegato e/o del Comitato esecutivo.

Al Direttore o ai Direttori generali e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

4. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti e categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

5. All'Amministratore delegato, che coincide con il Presidente del Consiglio di amministrazione, sono conferiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di legale rappresentanza utili al conseguimento dell'oggetto sociale, salvi quelli inderogabilmente di spettanza del Consiglio o dell'Assemblea ovvero quelli il Consiglio medesimo riserva a se stesso.



6. Al Comitato esecutivo, all'Amministratore delegato, al Direttore o ai Direttori generali e ai procuratori e mandatari speciali, ove nominati, è fatto obbligo di tenere costantemente informato il Consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

#### Art. 24 (Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due membri supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea.

In ogni caso, la nomina (e/o la sostituzione) avverrà con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, sia con riferimento ai sindaci effettivi sia con riferimento ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

2. Al Collegio Sindacale spetta, *ex art. 2409 bis*, comma 3, c.c., il controllo contabile della Società.

3. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e ss. c.c.

4. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.

5. I componenti del Collegio sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio sindacale sono rieleggibili.

6. L'attività di controllo contabile è documentata dal Collegio sindacale in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Società.

#### Titolo IV

(Aspetti contabili e finanziari, diritto di recesso, disposizioni finali)



Art. 25 (Bilanci ed utili)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria posseduta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 26 (Scioglimento e liquidazione)

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art. 27 (Disposizione generale)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti



disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 28 (Foro competente)

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Avellino.

Art. 29 (Norma transitoria)

1. Sino a quando l'Autorità d'ambito non avrà proceduto all'affidamento diretto del servizio idrico integrato alla Società, nella qualità di gestore unico d'ambito, i rapporti tra la Società e i singoli Enti locali soci saranno regolati da autonomi contratti di servizio.

Firmato: Francesco D'Ercole; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).

Certifico io sottoscritto dott. FABRIZIO VIRGINIO PESIRI,  
Notaio in Guardia Lombardi, che la presente copia fotostatica  
in cinquantette fogli è conforme all'originale ai miei atti.

Si rilascia per uso consentito.

Guardia Lombardi, 29 luglio 2013

